Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 10 MARZO 1973:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(1141)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 10 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Snia-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Bombrini Parodi-Delfino - Emissione 1960 » sorteggiate il 22 febbraio 1973. — **Snia-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Bombrini Parodi-Delfino - Emissione 1962 » sorteggiate il 22 febbraio 1973. — **Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1973. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1973. — **Istituto Italiano di Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1973. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Ospedale di Saronno - Ente ospedaliero generale provinciale:** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1972. — **Società per la filatura dei cascami di seta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1973. — **Società per Azioni Fratelli Testori - SAFT, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1973. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1973. — **Istituto di Credito Fondiario della Toscana - Ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1973. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Società italiani per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1960 sorteggiate il 1° marzo 1973. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1962 sorteggiate il 1° marzo 1973. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 « ex Immobiliare ICO - S.p.A. » sorteggiate il 5 marzo 1973. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1964-1982 » sorteggiate il 27 febbraio 1973. — **Campanella Cantieri Navali, società per azioni (già « Officine Costruzioni Riparazioni Navali Campanella Ascenso - Società anonima »), in Savona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I. - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « ENI Petrolio 6 % 1958 » e « ENI Serie speciale 6 % 1958-1978 » sorteggiate il 7 marzo 1973. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 ottobre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972
registro n. 37 Difesa, foglio n. 98

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CIGNOLI Angelo, nato il 22 ottobre 1925 in Bastida Pancarana (Pavia). — Combattente valoroso partecipava a numerosi combattimenti sempre distinguendosi. Durante un duro combattimento contro forze preponderanti avversarie, soccorreva un commilitone gravemente ferito riuscendo a portarlo in salvo. A missione ultimata veniva catturato. Sottoposto ad atroci torture ed invitato a rinnegare gli ideali per i quali si era validamente battuto, rifiutava sdegnosamente l'offerta ed affrontava serenamente il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Val Curone-Broni (Pavia), 24 gennaio 1945.

CORSI Giuseppe, nato il 2 luglio 1925 in San Rocco al Porto (Milano). — Entrato volontario nella Resistenza animato da ardente amor di Patria, partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi. Nella fase finale dell'insurrezione, lanciatosi arditamente con altro commilitone contro un'autoblindo nemica che rallentava l'azione della propria formazione, riusciva, mitragliandola, a fermarla e farla retrocedere. Nell'audace azione, colpito a morte, cadeva eroicamente. — Appennino Piacentino, 26 aprile 1945.

CREDARO Giulio, nato il 4 novembre 1925 in Montagna in Valtellina (Sondrio). — Giovane volontario della resistenza, partecipava a numerose azioni di sabotaggio e colpi di mano, sempre distinguendosi per elevato spirito combattivo, abnegazione e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro attacco condotto da preponderanti forze avversarie, si batteva strenuamente nel supremo intento di agevolare lo sganciamento dei suoi commilitoni. Alla intimazione di resa degli agguerriti avversari, rispondeva con il fuoco della sua arma finchè, travolto dalle fiamme della casa nella quale si era asserragliato, immolava eroicamente la sua giovane esistenza. — Boirolo (Tresivio - Sondrio), 24 novembre 1944.

DALL'AGLIO Renzo, nato il 14 settembre 1927 in San Polo d'Enza (Reggio Emilia). — Partigiano ardito e generoso, seppe segnalarsi in ogni impresa per coraggio, capacità e profondo attaccamento al dovere. Durante un duro combattimento contro preponderante nemico, fu tra i primi ad impegnarsi nell'impari lotta, opponendo valida resistenza all'urto nemico. Colpito da una micidiale raffica, cadeva eroicamente. — Traversetolo (Parma), 3 aprile 1945.

FERRARI Ildo, nato il 5 febbraio 1920 a Carpi (Modena). — Già militare dell'Esercito, entrava tra i primi nella Resistenza e partecipava attivamente alla liberazione della Patria oppressa, dando prova di valoroso combattente e capace, instancabile, organizzatore. Caduto in un'imboscata, mentre si recava ad un convegno di capi partigiani, si batteva da prode finchè, circondato da ogni parte, piuttosto che arrendersi al nemico, preferiva togliersi la vita. — Cartile (Carpi - Modena), 20 dicembre 1944.

FERRERO Giuseppe, nato il 19 ottobre 1921 a San Maurizio Canavese (Torino). — Dopo un primo periodo di collaborazione in qualità di informatore e di staffetta, lasciata la famiglia, si arruolava nella formazione partigiana nel frattempo sorta nella zona e partecipava a numerose imprese sempre distinguendosi per le sue spiccate doti di mente e di cuore e meritandosi la nomina di vice comandante di battaglione partigiano. Nel corso di un massiccio attacco di forze preponderanti avversarie, da solo fronteggiava audacemente la micidiale pressione nemica per agevolare il ripiegamento dei suoi uomini finchè, gravemente ferito, veniva catturato e condannato a morte. Condotto di fronte al plotone di esecuzione, seduto su una seggiola, con supremo atto di volontà si alzava in piedi esclamando « Voglio morire da Garibaldino ». — Piano Audi (Corio-Torino), 23 gennaio 1945.

FOMIATTI Franco, nato il 26 febbraio 1926 in Poggiridenti (Sondrio). — Giovane volontario della resistenza, partecipava a numerose azioni di sabotaggio e colpi di mano, sempre distinguendosi per elevato spirito combattivo, abnegazione e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro attacco condotto da preponderanti forze avversarie, si batteva strenuamente nel supremo intento di agevolare lo sganciamento dei suoi commilitoni. Alla intimazione di resa degli agguerriti avversari, rispondeva con il fuoco della sua arma finchè, travolto dalle fiamme della casa nella quale si era asserragliato, immolava eroicamente la sua giovane esistenza. — Boirolo (Tresivio - Sondrio), 24 novembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BRIGANTE Luciano, nato il 13 dicembre 1923 a Ronchi dei Legionari (Gorizia). — Staffetta di battaglione partigiano duramente impegnato da un pesante rastrellamento nemico, si prodigava instancabilmente ed a rischio costante della propria vita nel recapito dei messaggi ai reparti operanti. Durante la stessa azione, offertosi volontario per il recapito urgente di un importante messaggio ad altro battaglione, portava audacemente a termine la missione, ma sulla via del ritorno, colpito da micidiale raffica, cadeva generosamente. — Draganie Selo (Novo Mesto - Jugoslavia), 25 aprile 1945.

CROCI

SCALA BERTOLIN Giuseppe Antonio, nato il 26 febbraio 1921 in Grosotto (Sondrio). — Dopo aver strenuamente lottato per lunghi mesi contro gli oppressori della Patria, caduto in una imboscata, veniva catturato. Sottoposto ad atroci sevizie, piuttosto che tradire i suoi commilitoni, affrontava serenamente la fucilazione suggellando con l'estremo sacrificio la sua dedizione alla causa della libertà. — Vervio (Sondrio), 3 febbraio 1945.

VANINETTI Remo, nato il 25 agosto 1926 a Vervio (Sondrio). — Dopo aver strenuamente lottato per lunghi mesi contro gli oppressori della Patria, caduto in una imboscata, veniva catturato. Sottoposto ad atroci sevizie, piuttosto che tradire i suoi commilitoni, affrontava serenamente la fucilazione suggellando con l'estremo sacrificio la sua dedizione alla causa della libertà. — Vervio (Sondrio), 3 febbraio 1945.

(237)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972.

Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1967, con cui l'on. dott. Angela Gotelli è stata nominata presidente del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il quinquennio decorrente dalla data del medesimo provvedimento di nomina;

Visto il decreto del Ministro per la sanità 8 giugno 1967, e successive modificazioni, con il quale sono stati nominati i componenti non di diritto del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il quinquennio decorrente dalla data del decreto medesimo;

Rilevato, pertanto, che, in data 13 maggio 1972 è venuto a scadere il mandato conferito all'on. dott. Angela Gotelli, mentre in data 8 giugno 1972 è venuto a scadere quello conferito ai componenti non di diritto del predetto consiglio centrale;

Ravvisata l'opportunità, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, di far luogo alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente;

Visto il regio decreto 15 aprile 1926, n. 718;

Visto il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Calogero Garaci è nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per la gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio centrale e alla giunta esecutiva dell'opera.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1972

LEONE

GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 215

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, con sede in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. Industria termotecnica campana, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Calabria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro: alluvione 15 dicembre 1972 - 3 gennaio 1973:

Tutti i comuni della provincia.

Reggio Calabria: alluvione 15 dicembre 1972 - 3 gennaio 1973:

Tutti i comuni della provincia.

Cosenza: alluvione 15 dicembre 1972 - 3 gennaio 1973:

Comuni di Amantea, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Paludi, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, S. Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia, Trebisacce, Villapiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Agrigento: nubifragi del 30 e 31 dicembre 1972 (art. 4):

comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Racalmuto, Ribera, S. Angelo Muxaro, San Biagio Platani, S. Giovanni Gemini.

Caltanissetta: nubifragi del 29, 30, 31 dicembre 1972 e 1° e 2 gennaio 1973 (articoli 4 e 5):

tutti i comuni della provincia.

Catania: nubifragi con grandine dal 27 dicembre 1972 al 1° gennaio 1973: tutti i comuni della provincia (art. 4):

per i seguenti comuni (art. 5):

Paternò, per i fogli di mappa numeri 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106;

Belpasso, per i fogli di mappa numeri 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 64;

Catania, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;

Ramacca, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 61, 62, 63, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 132, 133, 135, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158;

Adrano, per i fogli di mappa numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79;

Biancavilla, per i fogli di mappa numeri 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

S. Maria di Licodia, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Comune di Randazzo, per i fogli di mappa numeri 63, 64, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102;

Comune di Acireale, per i fogli di mappa numeri 14, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 51, 62, 68, 71, 72;

Comune di Acicastello, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12;

Comune di Calatabiano, per i fogli di mappa numeri 26, 27, 29;

Comune di Fiumefreddo, per i fogli di mappa numeri 10, 11, 13;

Comune di Mascali, per i fogli di mappa numeri 27, 28, 37, 44, 45, 46;

Comune di Riposto, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16;

Comune di Bronte, per i fogli di mappa numeri 76, 101, 102, 104, 105, 112, 113, 122, 123, 127, 129;

Comune di S. Gregorio, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5;

Comune di Mineo, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 6, 11, 126, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 32, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 101, 105, 107, 108, 117, 118, 119, 127;

Comune di Palagonia, per l'intero territorio comunale;

Comune di Scordia, per l'intero territorio comunale;

Comune di Militello in Val di Catania, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67;

Comune di Vizzini, per i fogli di mappa numeri 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 53, 68, 72, 80, 83, 84;

Comune di Misterbianco, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

Comune di Motta S. Anastasia, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Comune di Viagrande per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Comune di Mascalucia, per i fogli di mappa numeri 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Comune di S. Pietro Clarenza, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 6, 9;

Comune di S. Giovanni la Punta, per l'intero territorio comunale;

Comune di Aci Bonaccorsi, per l'intero territorio comunale;

Comune di S. Agata lì Battiati, per l'intero territorio comunale;

Comune di Tremestieri, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Comune di Camporotondo Etneo, per l'intero territorio comunale;

Comune di Trecastagni, per i fogli di mappa numeri 19, 20;

Comune di Aci S. Antonio, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Comune di Valverde, per l'intero territorio comunale;

Comune di Gravina, per l'intero territorio comunale;

Comune di Caltagirone, per l'intero territorio comunale;

Comune di Grammichele, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 38, 41, 42;

Comune di Mirabella Imbaccari, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 5;

Comune di S. Cono, per i fogli di mappa numeri 2, 5, 6, 7, 8;

Comune di S. Michele di Ganzaria, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14;

Comune di Licodia Eubea, per i fogli di mappa numeri 18, 24, 32, 33, 43, 44, 73, 74, 75, 76, 87, 86, 90, 94, 95;

Comune di Castiglione di Sicilia, per i fogli di mappa numeri 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 83, 54, 55, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 84;

Comune di Castel di Iudica, per i fogli di mappa numeri 15, 25, 26, 27, 28;

Comune di Linguaglossa, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28;

Comune di S. Giovanni di Galermo, per l'intero territorio comunale;

Enna: nubifragi dal 20 dicembre 1972 al 3 gennaio 1973 (articoli 4 e 5):

Tutti i comuni della provincia.

Messina: nubifragi dal 20 dicembre 1972 al 3 gennaio 1973 (articoli 4 e 5):

Tutti i comuni della provincia.

Palermo: nubifragi del 30, 31 dicembre 1972 e 1, 2, 3 gennaio 1973 (art. 4):

Comuni di Pollina, Gangi, Bompietro, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Blufi, Castelbuono, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Valledolmo, Caltavuturo, Scillato, Collesano, Cerda, Sclafani, Bagni, Montemaggiore Belsito, Alia, Castronuovo di Sicilia, Lercara Friddi, Roccapalumba, Vicari, Mezzojuso, Caccamo, Sciara, Termini Imerese, tutti per l'intero territorio comunale.

Ragusa: nubifragi del 30, 31 dicembre 1972 e 1, 2 gennaio 1973 (articoli 4 e 5):

Tutti i comuni della provincia.

Siracusa: nubifragi dal 10 dicembre 1972 al 10 gennaio 1973 (articoli 4 e 5):

Tutti i comuni della provincia.

Trapani: nubifragi 29, 30, 31 dicembre 1972 e 1, 2, 3, 4 gennaio 1973 (art. 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Avellino sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3663)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Dichiarazione della condizione di conversione aziendale della S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì ha in corso operazioni di conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma, 29, terzo comma, 73, primo comma e 74, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuta l'opportunità di fare uso delle facoltà conferite dai detti articoli per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni sono obbligati ad emettere le fatture, anche se relative ad operazioni esenti o non imponibili, soltanto a richiesta dei clienti.

Le fatture possono essere emesse dalla sede centrale, dalle agenzie in gestione diretta od in gestione libera, dalle dipendenze ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente in un periodo di tempo non superiore al trimestre solare, a condizione che in ogni caso siano rilasciate prima della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazione effettuata, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare la sede centrale, l'agenzia, la dipendenza o l'ufficio che ha emesso il documento.

Art. 3.

Entro lo stesso termine previsto dall'ultimo comma del precedente art. 1 potrà essere annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun trimestre solare distinguendo le operazioni imponibili, quelle non imponibili e quelle esenti.

Per la registrazione dei corrispettivi costituiti dai premi e relativi accessori è data altresì facoltà di sostituire il registro di cui al citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il registro dei premi tenuto secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Ai fini delle registrazioni previste dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è data facoltà di raggruppare in unica annotazione trimestrale le fatture relative ai beni e servizi acquistati dallo stesso soggetto, senza obbligo di provvedere alla numerazione, a condizione che le singole fatture siano di importo inferiore a L. 20.000 e che nel registro sia indicato il numero complessivo delle fatture comprese nell'annotazione.

Art. 4.

Le società e gli enti di cui all'art. 1 sono autorizzati a presentare le dichiarazioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ad effettuare i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ad esse relativi trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nella dichiarazione devono essere compresi tutti i corrispettivi relativi alle operazioni registrate nel trimestre precedente.

Art. 5.

Le società e gli enti di cui all'art. 1 sono dispensati dal presentare in allegato alla dichiarazione annuale l'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(3556)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.

Modalità per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede la facoltà di consentire a determinate categorie di commercianti al minuto, i quali effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote di imposta diverse, particolari modalità per il calcolo della imposta relativa alle operazioni effettuate;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di merci rientranti in una o più delle seguenti categorie:

prodotti alimentari o dietetici;
articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.

Art. 2.

I commercianti di cui al presente decreto, per le vendite effettuate senza fattura, possono provvedere alla annotazione dei corrispettivi, prescritta dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza distinzione per aliquote e ripartirne l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, con il procedimento indicato nel successivo art. 3.

Art. 3.

I commercianti che si avvalgono della facoltà prevista nel precedente articolo devono osservare le seguenti disposizioni:

1) annotare nel registro prescritto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi;

2) alla fine di ciascun mese o trimestre, determinare, distinto per aliquota, l'ammontare globale, al lordo dell'imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti;

3) stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni determinato a' termini del n. 2), il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell'ambito del cumulo, ad aliquote diverse;

4) ripartire tra le diverse aliquote l'ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell'imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni, determinati a norma del n. 3);

5) depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell'imposta in essi incorporata, diminuendo il relativo ammontare di un importo pari all'1 %, al 2,90 %, al 5,65 %, all'8,25 %, al 10,70 %, e al 15,25 %, a seconda che si tratti di corrispettivi soggetti all'aliquota dell'1 %, del 3 %, del 6 %, del 9 %, del 12 % e del 18 %;

6) determinare a norma dei precedenti numeri, salva la detrazione relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l'imposta da dichiarare e da versare per ciascun mese o trimestre;

7) indicare nella dichiarazione annuale l'ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell'anno, ripartito per aliquote secondo il rapporto di composizione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell'anno stesso, determinando la relativa imposta mediante l'applicazione di tale rapporto all'ammontare complessivo dei corrispettivi.

Art. 4.

Per i corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fattura, che devono essere annotati separatamente nel registro indicato all'art. 2, resta fermo l'obbligo della distinzione per aliquote. L'imposta corrispondente si cumula con quella relativa ai corrispettivi delle vendite senza fattura, determinata a norma dei precedenti articoli.

Se l'ammontare annuo dei corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fattura, tranne quelle relative ad immobili e ad altri beni strumentali, risulta superiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi, il contribuente non può avvalersi, nell'anno solare successivo, del procedimento di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Per i commercianti di cui all'art. 1, autorizzati a vendere anche merci diverse da quelle indicate nell'articolo stesso, le disposizioni del presente decreto si applicano a condizione che l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci non sia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.

Se il limite stabilito nel comma precedente viene superato il contribuente non può avvalersi, nell'anno solare successivo, del procedimento di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1973

(3495) *Il Ministro*: VALSECCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvandone lo statuto, e le successive modificazioni dello statuto medesimo;

Visti i decreti ministeriali in data 28 maggio 1971 e 3 luglio 1971 relativi alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente ed i successivi decreti ministeriali di modificazione ed integrazione del consiglio stesso in data 6 novembre 1971, 19 luglio 1972, 14 settembre 1972 e 20 febbraio 1973;

Vista la lettera con la quale il sig. Mario Gallo ha rassegnato le dimissioni da presidente dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente alla nomina del presidente dell'ente predetto fino alla scadenza del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il dott. Luigi Chialvo è nominato, a decorrere dal 26 febbraio 1973, presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in sostituzione del sig. Mario Gallo e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Roma, addì 26 febbraio 1973

(3862) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 1° febbraio 1972;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 21 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna saccarifera 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/C.E.E. del 18 dicembre 1967 e i successivi regolamenti C.E.E., relativi alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto l'art. 4 del regolamento della Comunità economica europea n. 1027/67/C.E.E. del 21 dicembre 1967, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 313 del 22 dicembre 1967, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1968, 28 febbraio 1969, 24 febbraio 1970, 28 febbraio 1970, e successive modificazioni, concernenti la fissazione delle quote di base per lo zucchero di cui ai citati regolamenti numero 1009/67/C.E.E. e n. 1027/67/C.E.E.;

Considerato che si sono verificate modificazioni strutturali nel settore bieticolo-saccarifero, che rendono opportuna una revisione delle quote nei limiti previsti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 4 del regolamento n. 1027/67/C.E.E.;

Ritenuta l'opportunità di riprendere dalle quote delle Società saccarifere che nell'ultimo biennio hanno ottenuto una produzione sensibilmente inferiore alla quota di base loro assegnata;

Ritenuta l'opportunità di determinare detta riduzione in misura tale da consentire alle imprese soggette al prelievo un'eventuale recupero della produzione;

Ritenuta l'opportunità che la quantità ripresa sia ripartita tra gli zuccherifici cooperativi agricoli tenendo preminente conto della maggiore produzione che i nuovi terreni messi a coltura bieticola nell'ambito delle zone di approvvigionamento hanno comportato e comporteranno;

Decreta:

Art. 1.

Alle quantità di base di zucchero bianco, assegnate alle imprese sotto indicate dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, e successive modificazioni, sono applicate, ai sensi dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1027/67 del 21 dicembre 1967, con decorrenza dalla campagna saccarifera 1973-74, le seguenti riduzioni:

	Quintali
Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	20.000
Società Italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	25.000
Società generale delle conserve alimentari « CIRIO » - Roma	2.500
Società zuccherifici meridionali - Matera	2.500

Art. 2.

La quantità di zucchero bianco di q.li 50.000, risultante dalla ripresa delle quote effettuata a norma del precedente articolo, è attribuita, con decorrenza dalla campagna saccarifera 1973-74, alle imprese sotto elencate per le quantità a fianco di ciascuna indicata:

	Quintali
Società cooperativa produttori agricoli - Ostellato (Ferrara)	35.000
Società cooperativa produttori bieticoli - Minerbio (Bologna)	15.000

Art. 3.

A parziale modifica degli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, e successive modifiche, le quantità di base di zucchero espresse in quintali netti di zucchero bianco, complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera con decorrenza dalla campagna saccarifera 1973-74, tenuto conto delle variazioni apportate in forza dei precedenti articoli 1 e 2, sono le seguenti:

	Quintali
Società Eridania - Zuccherifici nazionali Genova	4.001.112
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	2.274.850
Società generale di zuccherifici - Bruxelles	831.442
Società Cavarzere - Produzioni industriali - Cavarzere (Venezia)	887.684
Società romana zucchero - Genova	641.756
Società zuccherificio del Volano - Genova	79.330
Società agricola industriale emiliana - Bologna	306.432
Società fondiaria industriale romagnola - Bologna	309.531
Società zuccherificio e raffineria di Mizzana - Bologna	228.609
Società cooperativa produttori agricoli - Ostellato (Ferrara)	195.702
Società cooperativa produttori bieticoli - Minerbio (Bologna)	226.904
Società saccarifera Abruzzo e Molise - Avezzano (L'Aquila)	186.000
Società zuccherificio del Molise - Termoli	156.710
Società zuccherificio di Avezzano - Roma	268.345
Società SADAM - Bologna	587.189
Società zuccherificio di Sermide - Genova	272.195
Società generale delle conserve alimentari « CIRIO » - Roma	147.405
Società zuccherificio castiglionese - Roma	178.512
Società distillerie agricole - SADA - Bologna	97.356
Società zuccherifici meridionali - Matera	188.436
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma	234.500
Totale	12.300.000

I sopraindicati quantitativi comprendono le seguenti quantità di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, producibili dalla dezuccherazione dei melassi di produzione nazionale:

	Quintai
Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	51.001
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	259.476
Società Cavarzere - Produzioni industriali - Cavarzere	212.621

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1973, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(3665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, n. 3585 è stato approvato l'atto n. 91976 di repertorio del 29 luglio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zulli Sante, nato a Lanciano il 1° novembre 1940, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in agro di Lanciano, estesa mq. 990, riportata in catasto nella maggiore estensione della particella n. 2 a frazionare del foglio di mappa n. 7 del comune di Lanciano e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(1410)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.159.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3909)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Palizzi (Regigo Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.143.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.092.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.994.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3060)

Autorizzazione al comune di Fossò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Fossò (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.918.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3053)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.176.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3054)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.797.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3055)

Auttorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.333.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3056)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.680.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3057)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.100.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3058)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.969.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3059)

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.282.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3052)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.715.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3061)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.533.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3062)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.168.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3063)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.944.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3064)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.844.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3065)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 671.467.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3066)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.546.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3067)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.857.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3068)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.193.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3069)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.698.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.179.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3071)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.472.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3072)

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Mallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.692.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3073)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.388.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3074)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.027.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3075)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.430.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3076)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.747.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3077)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.419.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3078)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.993.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3079)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.282.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3080)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.708.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.408.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3082)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.450.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.312.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.854.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.909.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.883.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.805.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.221.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.572.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.517.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.646.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.926.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.282.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.260.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.800.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096)

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Nanto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.963.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.909.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.668.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A/266 del 29 gennaio 1973 relativa ai « Termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi ».

(3503)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

n. A/267 - del 1° febbraio 1973 relativa all'« Assegnazione di valuta a residenti per spese di viaggio e soggiorno all'estero a scopo di turismo, affari, studio o cura »;

n. A/268 - del 31 gennaio 1973 relativa alla « Negoziazione di biglietti di Stato e di banca esteri ».

(3504)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/259 del 2 gennaio 1973 relativa a « Paesi aderenti alla comunità economica europea »;

n. A/260 del 5 gennaio 1973 relativa a « Concessione (reciproca) di crediti relativi a transazioni commerciali con l'Austria ».

(1409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Media dei titoli del 7 marzo 1973

Rendita 5 % 1935 .	101,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,90
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,425
» 5,50 % » » 1968-83	94,60
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86 .	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,030
» » » 5,50 % 1976 . .	100,075
» » » 5 % 1977 . . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Nicolina Ajello, nata a Ganzirri (Messina) il 24 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Messina il 28 giugno 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3323)

Il dott. Emilio Belloni, nato a Lodi il 1° giugno 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Torino l'11 luglio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3324)

Vacanza della cattedra di patologia generale veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di patologia generale veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3752)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 43, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 marzo 1968 dalla prof.ssa Di Leo Anna Maria, per l'annullamento della decisione n. 47703 del 27 gennaio 1968, con la quale il provveditore agli studi di Catanzaro ha accolto il ricorso gerarchico prodotto dalla prof.ssa Calao Caterina in Barbuto.

(3319)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 45, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 febbraio 1969 dalla prof.ssa Scarso Di Martino Carmela, avverso la decisione n. 476 del 7 dicembre 1968 con cui la commissione ricorsi rigettava il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la nomina conferitale dal provveditore agli studi di Catania per l'insegnamento di lettere presso la scuola media di Scordia.

(3320)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 44, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1968 dal prof. Gandolfi Pierfrancesco avverso la decisione n. 11706 del 5 dicembre 1967 con la quale il provveditore agli studi di Piacenza ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro le nomine con orario di cattedra conferite, per l'anno scolastico 1967-68, ai signori Losi Andrea e Trabucchi Marino presso la scuola media di Morfasso.

(3321)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 287, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 8 agosto 1967 dal prof. Emidio Zagaria avverso il decreto ministeriale 30 luglio 1966, n. 8125 di reiezione dell'istanza di concessione dell'equo indennizzo.

(3322)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Giovanni in Marignano

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 6, in data 2 gennaio 1973, è stato approvato il piano di zona per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Giovanni in Marignano (Forlì) con deliberazione n. 54 del 20 ottobre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1101)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396; 29 dicembre 1956, n. 1507; 23 maggio 1960, n. 671; 24 giugno 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che alla data del 1° gennaio 1972 nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera direttiva della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili venti posti;

Accertato che al concorso, per esame-colloquio, a due posti di consigliere in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 6 luglio 1972, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione, per cui detti posti debbono essere aggiunti ai venti disponibili alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori saranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, soltanto agli uffici scolastici periferici, con esclusione di quelli aventi sedi nel Lazio e nella Campania.

Art. 2.

Dei ventidue posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella suddetta lingua, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lingue e letterature straniere o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500 e rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª, debbono essere presentate allo stesso indirizzo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita, per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I candidati che desiderano concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del citato art. 2, una prova scritta ed un colloquio in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

Il colloquio in lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed un colloquio in lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

Il colloquio in lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente comma.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 10.

Al colloquio, che ha luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 11, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami del concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

A parità di merito sono applicate le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Le graduatorie generali di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tali graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *a*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alla lettera *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 16.

I documenti presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª, oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 15 del presente decreto, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 71, *foglio n.* 226

ALLEGATO

Schema di domanda, da compilarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1972.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . ., conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3).

(data) . . . . .

(firma) . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

. . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che intendano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai posti riservati di cui allo art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame

in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(864)

Concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la Giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta soprariferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, corredata dei documenti e dei titoli, entro la data del 31 marzo 1973, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Non è ammessa la presentazione delle domande fatta direttamente dagli interessati o da persone incaricate.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dal certificato di laurea;

2) dalla dichiarazione, di data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso, del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, comprovante la sua qualifica, il parametro di appartenenza, la data di nascita e inoltre che il candidato trovasi tuttora in attività di servizio;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore viene chiamato in servizio presso la Giunta.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la Giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 7.

I professori in servizio presso la Giunta debbono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della Giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il presidente ff.: ERMINI

(1115)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto agli uffici, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura, con il quale — tra l'altro — è stata aumentata la dotazione organica del ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici, da otto a venti posti;

Considerato che tre posti della nuova predetta dotazione organica ne riassorbono altrettanti in soprannumero, esistenti nel ruolo alla data di entrata in vigore di quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971;

Considerato che, dei dodici posti portati in aumento, quattro sono stati riservati per il concorso alla qualifica iniziale, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che non vi sono da riservare posti ai fini dei passaggi di cui all'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, non essendovi impiegati nelle condizioni richieste per i previsti passaggi;

Considerato che, dopo le detrazioni di cui sopra, risultano disponibili cinque posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto agli uffici, del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuto che, al conferimento dei suddetti posti disponibili, si deve provvedere esclusivamente mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, rimanendo — al momento — esclusa ogni possibilità di assunzione di personale che non sia già appartenente alle suddette amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso (parametro 100) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto agli uffici, del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva di aumentare il numero dei posti predetti, qualora rimanessero scoperti in tutto o in parte quelli messi a concorso fra i propri dipendenti, ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, di cui alle premesse.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati, oltre ad appartenere al personale di ruolo di corrispondente carriera, di altra amministrazione dello Stato, debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di licenza elementare;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica, immuni da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

c) essere di buona condotta morale e civile;

d) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nei rapporti informativi dell'ultimo triennio o relativi al minor periodo di servizio prestato alle dipendenze della amministrazione di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle partecipazioni statali, Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di aver riportato il giudizio complessivo di « ottimo » nei rapporti informativi dell'ultimo triennio o relativi al minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari eventualmente in corso;

g) la propria residenza ed il proprio domicilio, al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

h) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (licenza elementare), secondo il voto riportato;

b) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

c) diploma di dattilografia, nonchè diplomi professionali in genere, rilasciati da istituti legalmente riconosciuti o conseguiti presso corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) anzianità di servizio e qualifiche annuali, limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stato bandito il concorso;

e) idoneità in concorsi indetti da amministrazioni statali.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati alle domande di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) copia in bollo dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso, o copia autentica dello stesso su carta bollata. Qualora nel diploma non sia indicata la votazione conseguita, occorrerà allegare anche un certificato, in bollo, attestante detta votazione;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autentica, in bollo, comprovanti il possesso degli altri titoli che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 4.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi di legge, nella sua prima riunione stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, con la determinazione dei relativi coefficienti.

Quindi, espletati l'esame e la valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti, formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa — entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito avviso dall'amministrazione — i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per conseguire la nomina al nuovo impiego.

A tale scopo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dalla amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, secondo l'ordine della graduatoria, la nomina a commesso (parametro 100) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto agli uffici, del Ministero delle partecipazioni statali, con l'attribuzione degli aumenti periodici eventualmente necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 57

(2097)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a dieci posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Il presente bando viene emanato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzione obbligatoria previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentaduesimo. Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale in servizio presso l'associazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il limite di anni trentadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione dele domande di ammissione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni;

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3), 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate al servizio relazioni con il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considererano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, integrando la stessa, qualora i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 5.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio - che si svolgeranno in Roma.

Il diario della prova scritta e l'avviso di presentazione alla prova pratica ed al colloquio saranno comunicati tempestivamente ai candidati.

Art. 6.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 7.

La prova pratica di dattilografia consiste in una prova di velocità pura su macchine elettriche (copiato di un brano alla velocità di 200 battute al minuto per la durata di dieci minuti).

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno ed eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

Art. 8.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato di un ente pubblico;

2) elementi di educazione civica;

3) cenni sulle disposizioni legislative riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 9.

Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a 7 decimi.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto una votazione di almeno 6 decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; libretto ferroviario personale; fotografia recente, su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

A parità di votazione saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rmartate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A partà di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medicocollegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della stante che il genitore mutilato od invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sara sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano presato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti;

5) certificato medico.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta da bollo)

All'associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - via Urbana 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a (provincia di . .) il (1) . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di alunno d'ordine della carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado conseguito presso . in data . . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

(data)

(firma) (5)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato, partigiano combattente deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerrà;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato, od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(2666)

Concorso pubblico per esami a sette posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di vice ragioniere nella carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trantaduesimo. Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale già in servizio presso l'Associazione;

Il limite di anni trantadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa di comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate al servizio relazioni con il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di còdice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente comunicazione del giorno ed ora delle prove di esame che si effettueranno in Roma.

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

b) in una prova orale che verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

1) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni di diritto costituzionale, di economia politica e scienze delle finanze.

Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) ed 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Art. 7.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previsti dalle disposizioni vigenti in favore di particolari cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482; capi di famiglia numerosa).

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza o di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato od invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano presato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta da bollo)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - via Urbana 167 - 00184 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sette posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso . . . . . in data . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . .
(data)

. . . .
(firma) (5)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato, partigiano combattente deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerrà;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato, od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(2667)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti di impiego civile per assistenti tecnici nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed, in particolare, l'art. 352 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, modificato nel quarto comma, dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1968/7/308, col quale in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato indetto un concorso per esami a 44 posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere ausiliarie dell'Esercito, trovantisi nelle condizioni di cui alla norma ora menzionata;

Considerato che il concorso di cui sopra non ha potuto avere attuazione per assoluto difetto di aventi titolo a parteciparvi;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/75, con il quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 già citato, è stato indetto un concorso per esami a 44 posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 3ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 ed al decreto leigslativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (e successive modificazioni ed integrazioni) in servizio presso l'Amministrazione della difesa compreso quello di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Considerato che 9 candidati sono risultati vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971/25/224 concernente la ristrutturazione del ruolo organico degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, che ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha assunto la denominazione di ruolo dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1971 l'organico complessivo del ruolo era di 70 unità per effetto del combinato disposto degli articoli 23 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato che nessun impiegato del suddetto ruolo è stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di 30 unità per la qualifica di assistente tecnico, di 32 unità per la qualifica di assistente tecnico principale e di 8 unità per la qualifica di assistente tecnico superiore;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1971 il ruolo dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito presentava complessivamente 39 posti vacanti;

Considerato che di tali posti 10 devono essere conferiti senza concorso ad appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto della percentuale complessiva da tenere occupata nel ruolo (15 % del relativo organico) ed un posto (pari all'1 % dello stesso organico) da attribuire ai profughi dalla Libia ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Considerato che i restanti 28 posti disponibili nel ruolo devono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano avanzato domanda d'impiego civile e che trovino nelle altre condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2 sono conferibili in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto, 28 posti nella qualifica di assistente tecnico, 2ª classe di stipendio, parametro 143, (ex 180), nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, pari al numero dei posti disponibili nel ruolo stesso.

Art. 2.

L'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata alla condizione che i sottufficiali interessati abbiano già avanzato domanda di passaggio all'impiego civile, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, acquisendo, in quanto riconosciuti idonei e meritevoli, titolo a conseguirlo nel limite dei posti disponibili.

Inoltre, per conseguire l'impiego civile nei posti di cui al precedente articolo, è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, alla data di scadenza stabilita dal primo comma del successivo art. 3, dei seguenti requisiti:

non aver acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio;

non essere cessati dal servizio per una delle cause indicate dal primo comma dell'art. 58 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, comunque da più di cinque anni;

non essere incorsi nella perdita del grado.

Art. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai posti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare al Corpo di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta legale da L. 500, indirizzata al Ministero della difesa, Direzione generale per gli impiegati civili - V reparto - 12ª divisione, via XX Settembre, 123-*A* - Roma.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto, inaccettabile, qualsiasi domanda che sarà stata presentata o sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine sopra stabilito.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, grado e posizione militare, Corpo od ente militare di appartenenza, nonchè richiesta di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare:

il gruppo di argomenti, elencati nel programma di esame di cui al successivo art. 5, per il quale intende sostenere la prova pratica;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione gli verrà assegnata.

Al presente decreto è, comunque, allegato un fac-simile che l'aspirante terrà presente nel redigere la domanda.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, avviate per via gerarchica, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione.

Comunque, nel caso che dall'eccessiva tardività dell'inoltro della domanda dovesse derivare all'interessato l'esclusione dal concorso, saranno personalmente ritenute responsabili di tale esclusione le autorità gerarchiche competenti all'inoltro stesso.

Al fine di cui sopra, le autorità gerarchiche dei Corpi, ai quali siano state presentate e siano pervenute le domande dei concorrenti:

apporranno in calce alle stesse il proprio visto nonchè una dichiarazione attestante la data di presentazione o di arrivo ai Corpi medesimi;

provvederanno immediatamente a trasmetterle, dopo averle corredate del documento (*elenco notizie*) di cui alla circolare ministeriale n. 1019-*A* del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Le anzidette direzioni generali, a loro volta, trasmetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria di cui al successivo art. 6.

Detta prova consisterà nell'esecuzione di un'operazione facente parte di uno dei seguenti gruppi di argomenti:

Gruppo A:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione in uso nei laboratori chimici per le correnti operazioni di analisi o di preparazione chimica, quali:

filtrazione o raccolta di un precipitato, sia a pressione ordinaria che sotto vuoto;

distillazione frazionata sotto vuoto;

mescolanza di soluzioni a concentrazione nota per ottenere una soluzione a concentrazione data;

separazione, per centrifugazione, di liquido da solido;

determinazione di acidità, alcalinità e misura del pH di soluzioni, con impiego di cartine reattive;

pesata tecnica e di precisione;

misura di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

determinazione del peso specifico di un liquido o di un solido.

Gruppo B:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

eseguire misure elettriche e controllo di circuiti elettronici;

eseguire misure dinamometriche dei materiali (metalli, gomma, tessuti);

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

creare, utilizzare e misurare flussi d'aria o di altri gas e di loro miscele.

Gruppo C:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

approntare preparati per esami microbiologici;

applicare le tecniche della disinfezione e la sterilizzazione dei materiali;

approntare piccoli animali da esperimento per prove di laboratorio;

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione.

La prova pratica avrà luogo presso il Centro tecnico chimico fisico e biologico dell'Esercito, via Antonio Scarpa, 14 - Roma, a partire dal 7 maggio 1973.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti che avranno superato la prova pratica di cui al precedente articolo, sarà formulata d'ufficio in base all'ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione delle domande di impiego civile precedentemente avanzate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

A parità di data si osserveranno le preferenze stabilite dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del precedente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Previo riconoscimento della regolarità del procedimento, la graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego civile a termini del successivo art. 8. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i concorrenti vincitori e quelli semplicemente idonei.

Il decreto anzidetto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale dell'amministrazione e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nei confronti dei concorrenti dichiarati vincitori si procederà all'accertamento dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 2.

A tal fine i Corpi cui appartengono i predetti concorrenti saranno invitati a trasmettere alla Direzione generale per gli impiegati civili i fogli matricolari aggiornati degli interessati ed ogni altro documento che si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'accertamento stesso

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori, nei confronti dei quali sia stata accertata l'esistenza di tutte le condizioni prescritte per la nomina all'impiego civile, conseguiranno la nomina ad « assistente tecnico » - 2ª classe di stipendio - nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Art. 10.

I posti nel ruolo dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito messi a disposizione dei sottufficiali con il presente decreto (art. 1, primo comma) che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinunzia alla nomina, saranno conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1973
Registro n. 9, *foglio n.* 16

ALLEGATO

(Rif. art. 3 del bando)

(Facsimile di domanda per la partecipazione
al concorso in carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa

. . . .

00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . . il . . . . . ., attualmente in servizio militare presso . . . . con il grado di (1) . . . ., avendo precedentemente avanzato domanda di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, chiede di poter partecipare al concorso riservato a ventotto posti di assistente tecnico dei servizi chimici dell'Esercito - 2ª classe di stipendio - indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1972 e di sostenere la prova pratica relativa al gruppo di argomenti di cui alla lettera «. . .» (A, o B, o C) del programma di esame.

Si dichiara disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione gli verrà assegnata dall'amministrazione preferendo (2) la destinazione ad un ente delle seguenti località:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . ., data . . . .

Firma

. . . .

Seguono visto e dichiarazione della competente autorità gerarchica secondo precisazioni di cui all'art. 4 del bando.

---

(1) Indicare grado e posizione militare.

(2) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(1524)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di allievi al corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito, presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 336, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui quaranta posti per il corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972, con il quale è stato sostituito il colonnello medico s.p.e. Freni Salvatore con il colonnello medico s.p.e. Pulcinelli Mario nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1972, citato nelle premesse:

1. Sorice Vincenzo, nato il 9 maggio 1953 . punti 26,270
2. Alberti di Catenaja Alberto, nato il 22 gennaio 1954 . . . . » 26,220
3. Puccio Ezio, nato il 10 luglio 1952 . » 25,775
4. Palmiero Lucio, nato il 31 agosto 1953 . » 25,385
5. Petruzzi Giovanni Maria, nato il 18 luglio 1953 . . . . » 25,330
6. Delmedico Pasquale, nato il 15 marzo 1954 punti 24,885
7. Mauro Eugenio, nato il 15 giugno 1953 . » 24,610
8. Boggia Giovanni Paolo, nato il 13 maggio 1954 . . . . » 24,550
9. Mussari Salvatore, nato il 4 luglio 1953 » 24,220
10. De Napoli Fabrizio, nato il 19 marzo 1954 » 24,055
11. Tarchi Roberto, nato il 19 novembre 1953 » 24,050
12. Cernetti Roberto, nato l'8 marzo 1953 . » 23,940
13. Aquili Benito, nato il 26 ottobre 1953 . » 23,830
14. Melatini Leonardo, nato il 29 ottobre 1951 » 23,775
15. Venturoli Andrea, nato il 27 maggio 1953 » 23,775
16. Chiapperi Paolo, nato il 4 settembre 1953 » 23,385
17. Sabatini Aurelio, nato il 7 gennaio 1953 » 23,385
18. Verola Nicola, nato il 21 marzo 1953 . » 23,330
19. Sepielli Federico, nato il 26 ottobre 1953 » 23,270
20. Sardone Stefano, nato il 1° giugno 1954 » 23,220
21. Masellis Luigi, nato il 15 febbraio 1951 . » 23,160
22. Fasulo Gerlando, nato il 6 maggio 1954 » 23,050
23. Papagna Biagio, nato il 28 gennaio 1953 » 22,885
24. Altieri Nicolò Ugo, nato il 2 gennaio 1953 » 22,825
25. Rossi Luciano, nato il 21 marzo 1953 . » 22,775
26. Ferrarello Sante A.M., nato il 23 settembre 1954 . . . . » 22,550
27. Appiano Emilio, nato il 23 novembre 1953 » 22,440
28. Donnici Beniamino, nato il 22 ottobre 1953 » 22,385
29. Moreni Paolo, nato il 17 maggio 1953 » 22,385
30. Novara Giuseppe, nato il 19 agosto 1954 » 22,330
31. Fazzi Giovanni B.M., nato il 24 marzo 1954 » 22,215
32. Cormio Nicola, nato il 6 febbraio 1952 » 21,550
33. Lappa Gianfranco, nato il 12 gennaio 1953 » 21,495
34. Cagnone Giovanni Mario, nato il 19 ottobre 1953 . . . . » 21,330
35. Scardia Maurizio, nato il 26 febbraio 1954 » 21,220
36. Russo Alfredo, nato il 4 dicembre 1953 » 20,775
37. Mammì Antonino, nato il 16 giugno 1953 » 20,665
38. Sartoris Bruno, nato il 14 febbraio 1954 » 20,330
39. Merli Giancarlo, nato l'11 novembre 1953 » 20,270
40. Spizzirri Mario, nato il 27 dicembre 1951 » 20,220
41. Zedda Silvio, nato l'8 maggio 1953 . » 19,720
42. Manunta Giuseppe, nato il 26 aprile 1951 » 18,830
43. Piegari Gianluigi, nato l'8 luglio 1954 . » 18,775

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 1972, possono essere ricoperti i quattro posti risultati vacanti nel concorso di cui al successivo art. 6 per l'ammissione di allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Sorice Vincenzo . . . . punti 26,270
2. Alberti di Catenaja Alberto . . . . . » 26,220
3. Puccio Ezio . . . . » 25,775
4. Palmiero Lucio . . . . » 25,385
5. Petruzzi Giovanni Maria . . . . . » 25,330
7. Delmedico Pasquale . . . . . . » 24,885
7. Mauro Eugenio . . . . » 24,610
8. Boggia Giovanni Paolo . . . . . » 24,550
9. Mussari Salvatore . . . . . . » 24,220
10. De Napoli Fabrizio . . . . . . » 24,055
11. Tarchi Roberto . . . . » 24,050
12. Cernetti Roberto . . . . » 23,940
13. Aquili Benito . . . . » 23,830
14. Melatini Leonardo, nato il 29 ottobre 1951 » 23,775
15. Venturoli Andrea, nato il 27 maggio 1953 » 23,775
16. Sabatini Aurelio, nato il 7 gennaio 1953 » 23,385
17. Chiapperi Paolo, nato il 4 settembre 1953 » 23,385
18. Verola Nicola . . . . » 23,330
19. Sepielli Federico . . . . . . » 23,270
20. Sardone Stefano . . . . . . » 23,220
21. Masellis Luigi . . . . » 23,160
22. Fasulo Gerlando . . . . . . » 23,050
23. Papagna Biagio . . . . . . » 22,885
24. Altieri Nicolò Ugo . . . . . . » 22,825
25. Rossi Luciano . . . . » 22,775
26. Ferrarello Sante A. M. . . . . . » 22,550
27. Appiano Emilio . . . . » 22,440
28. Moreni Paolo, nato il 17 maggio 1953 . » 22,385
29. Donnici Beniamino, nato il 22 ottobre 1953 » 22,385
30. Novara Giuseppe . . . . . . » 22,330
31. Fazzi Giovanni B. M. . . . . . » 22,215

32. Cormio Nicola punti 21,550
33. Lappa Gianfranco » 21,495
34. Cagnone Giovanni Mario » 21,330

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Scardia Maurizio punti 21,220
2. Russo Alfredo » 20,775
3. Mammì Antonino » 20,665
4. Sartoris Bruno » 20,330
5. Merli Giancarlo » 20,270
6. Spizzirri Mario » 20,220
7. Zedda Silvio » 19,720
8. Manunta Giuseppe » 18,830
9. Piegari Gianluigi » 18,775

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al 2° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1972, citato nelle premesse:

1. Guadagnin Tiziano, nato il 7 febbraio 1952 punti 27,330
2. Serecchia Paolo, nato il 1° agosto 1952 26,330
3. Fichera Alfio, nato il 20 aprile 1953 » 25,940
4. De Simone Giuseppe, nato il 15 marzo 1953 » 25,388
5. Di Dato Paolo, nato il 31 maggio 1950 » 21,550

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 2° anno di Accademia, i candidati nell'ordine sopra riportato.

Art. 6.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione di cinque allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1972, citato nelle premesse.

1. Merli Roberto, nato il 5 maggio 1951 punti 27,440

Art. 7.

Il candidato Merli Roberto è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 3° anno di Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 267

(1151)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni agli elenchi dei primari di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 15 aprile 1972 e 23 settembre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1972 e 14 ottobre 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 15 aprile 1972 e 23 settembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 15 aprile 1972 e 23 settembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
340. Andreini Alberto	Firenze - 15 maggio 1921							si
341. Botti Giuseppe	Avenza - 2 luglio 1926					si		
342. Costa Concetto	Pachino - 20 febbraio 1926					si		
343. Feruglio Giorgio A.	Martignacco - 13 dicembre 1927		si					
344. Giordano Mario Pietro	Alessandria - 6 novembre 1925					si		
345. Guerricchio Giuseppe	Matera - 5 maggio 1929			si		si		
346. Paoletti Guido	Trieste - 17 luglio 1928							si
347. Peluffo Giuseppe	Savona - 12 dicembre 1917					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1282)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.